

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **09/A/141028-rev. 141104**

San Fior, 28/10/2014

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **Nuovi obblighi di annotazione sulla carta di circolazione e di aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli a partire dal 3 novembre 2014**

Sommario

Premesso che l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (di seguito, UMC) provvede al rilascio della la carta di circolazione **intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo**, indicando, ove ricorrano, anche le generalità:

- dell'usufruttuario,
- o del locatario con facoltà di acquisto (utilizzatore del veicolo in leasing),
- o del venditore con patto di riservato dominio,

tutti i soggetti sopra elencati sono da considerarsi "**intestatari** della carta di circolazione"¹.

Ciò premesso, l'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, stabilisce l'obbligo per il **soggetto diverso dall'intestatario** di dichiarare, **entro trenta giorni**, al Dipartimento per i trasporti, **gli atti diversi dai seguenti**:

- trasferimenti di proprietà,
- costituzione di usufrutto,
- contratti di leasing,

(per i quali già esistevano gli obblighi di annotazione, ecc...) dai quali:

- derivino **variazioni concernenti gli intestatari** delle carte di circolazione,
- **ovvero comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni**,

ai fini:

¹ Circ. Min. Trasp. Prot. 15513 del 10/07/2014, lettera B).

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- **dell'annotazione sulla carta di circolazione,**
- **nonché della registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli,**

pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 ad euro 3.526².

La normativa in sintesi

In estrema sintesi, le nuove disposizioni prevedono, **tra l'altro**, l'obbligo dell'aggiornamento

- della carta di circolazione, **mediante emissione di un apposito tagliando,**
- e dell'Archivio Nazionale dei Veicoli,

quando un soggetto **diverso dall'intestatario** consegue la disponibilità del veicolo **per un periodo di tempo superiore a 30 giorni.**

Tali obblighi sono posti a carico dei soggetti sotto individuati (aventi causa, cui è riferibile, in caso di violazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 ad euro 3.526), **diversi dall'intestatario del veicolo:**

- A. il comodatario (sono **esentati** i componenti del nucleo familiare, purchè conviventi);
- B. l'affidatario, nel caso di custodia giudiziale;
- C. il locatario o il sublocatario in caso di locazione di veicoli senza conducente;
- D. gli eredi;
- E. l'utilizzatore, nel caso di contratto "rent to buy".

Per i fini limitati che ci si prefigge in questa sede, si evidenziano, qui di seguito, alcune **particolari** modalità applicative **semplificate** che si riferiscono ai casi ed ai soggetti dianzi elencati:

- A. **veicoli nella disponibilità di aziende, concessi, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato gratuito ai propri dipendenti:** In questo caso è il **legale rappresentante dell'azienda intestataria che presenta l'istanza**, anche cumulativa, all'UMC, **al solo fine dell'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei veicoli** (non viene aggiornata, invece la carta di circolazione). L'attestazione di **avvenuta annotazione** non deve essere tenuta a bordo del veicolo aziendale. **Le annotazioni sono obbligatorie solo per i veicoli concessi in comodato a partire dal 3 novembre 2014.**

² In determinati casi (per esempio, quando l'intestazione sul libretto dell'auto adibita a NCC sia diversa da quella riportata sulla licenza comunale di esercizio) è altresì prevista la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione. Questi aspetti travalicano, però, la competenza dello scrivente e gli scopi della presente circolare.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- C. Anche in caso di **locazione di veicoli senza conducente, per periodi superiori a 30 gg**, la comunicazione è prevista **al solo scopo dell'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei veicoli, senza necessità di aggiornamento della carta di circolazione**. Come nel caso di cui sub A., l'attestazione di avvenuta annotazione non deve essere tenuta a bordo del veicolo aziendale. **Le annotazioni sono obbligatorie solo per le (nuove) locazioni stipulate a partire dal 3 novembre 2014.**
- D. Nel caso di utilizzo per un periodo superiore a 30 gg da parte di un **erede** che non abbia ancora acquistato la titolarità del veicolo è previsto il rilascio di un **tagliando di aggiornamento della carta di circolazione; la procedura si applica solo nei casi di intestatari deceduti a partire dal 3 novembre 2014.**

La scadenza del 3 novembre **non riguarda i veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto soggetta a titolo autorizzativo** sulla base di:

- iscrizione al REN o all'Albo Autotrasportatori c/terzi,
- licenza per l'autotrasporto in c/proprio,
- autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (Taxi e NCC).

Con riferimento ai predetti veicoli, verranno emanate, in futuro, apposite disposizioni.

Non rientrano tra i veicoli esentati quelli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati in uso proprio, in quanto l'uso non è subordinato al rilascio del titolo autorizzativo.

Le prime considerazioni

Le riflessioni che seguono dovranno essere attentamente vagliate alla luce degli auspicabili chiarimenti ufficiali, dei successivi contributi di dottrina e di prassi.

Disponibilità per 30 giorni.

Le disposizioni in commento non precisano se la disponibilità del veicolo che determina gli obblighi di comunicazione sia da intendersi protratta per oltre 30 gg **consecutivi**, oppure anche non continuativi nel corso dell'anno o, addirittura, nel corso dell'intero ciclo di vita dell'auto. Se l'interpretazione corretta fosse l'ultima si perverrebbe a conseguenze assurde, tali da rendere inutile la previsione del termine stesso, la cui effettiva decorrenza sarebbe, comunque, di impossibile individuazione; in sede di prima lettura, si confidava, pertanto, che fosse **"buona la prima"**.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Il dubbio è stato risolto dalla recentissima circolare ministeriale del 27/10/2014, prot. N. 23743, nella quale si afferma che *“il predetto periodo va computato in **giorni naturali e consecutivi** e non rileva la circostanza che si esaurisca nell’arco di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni successivi”*.

Termini per l’adempimento.

Anche il termine di 30 giorni per l’esecuzione della comunicazione, secondo la nuova circolare ministeriale del 27/10/2014, prot. N. 23743, va computato in giorni naturali consecutivi.

Con riguardo al caso di **“comodato”**, la predetta circolare osserva che lo stesso potrebbe risultare anche da semplice **“accordo orale”**; ci si chiede, pertanto, a chi competa l’onere di dimostrare la data di stipula del medesimo. E’ facilmente immaginabile che i verificatori riterranno che la prova debba essere fornita dall’utilizzatore.

Sorprende che, nel caso di veicolo intestato al “de cuius”, la circolare N. 23743 faccia decorrere i 30 gg dalla data del decesso, anziché dalla data dell’utilizzo protratto per più di 30 gg.

La recentissima circolare ministeriale del 27/10/2014, prot. N. 23743, ha precisato che *“non si ritiene che l’intestazione temporanea del veicolo del de cuius possa configurare accettazione tacita di eredità...”*.

Veicoli aziendali.

I principali dubbi suscitati dalla normativa, prima della emanazione della nuova circolare ministeriale del 27/10/2014, prot. N. 23743 erano i seguenti.

Più di qualche dubbio riguardava l’utilizzo dei veicoli da parte degli **amministratori di società**; in proposito sembrava di poter affermare che l’utilizzo **esclusivamente aziendale** da parte dell’amministratore **non facesse venir meno la disponibilità del veicolo per la società intestataria** e che, pertanto, detto utilizzo non determina l’insorgenza degli obblighi in questione.

A conclusione non dissimile sembrava potersi pervenire nei casi di **utilizzo esclusivamente aziendale** da parte:

- dei **soci** che prestano la loro opera in seno alla società,
- dei **dipendenti**.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Invece, l'utilizzo al tempo stesso aziendale e privato (**promiscuo**), protratto per oltre 30 giorni, sembrava integrare l'obbligo di comunicazione.

Nel caso di veicoli aziendali utilizzati indifferentemente da soggetti diversi, in modo "**promiscuo**" (uso anche extraaziendale), per tempi limitati, veniva segnalata la difficoltà di accertare l'effettivo utilizzo protratto per più di trenta giorni da parte di ognuno. Prudenzialmente, si suggeriva la predisposizione di una autorizzazione all'uso del veicolo cui attribuire data certa mediante "auto prestazione". Inoltre, non sembrava superfluo sottolineare l'importanza di **informare adeguatamente ogni singolo utilizzatore del veicolo**, affinché non dichiarasse spontaneamente o incautamente all'eventuale verificatore di essere il "*normale utilizzatore del mezzo*".

La recentissima circolare ministeriale del 27/10/2014, prot. N. 23743, ha fortunatamente sciolto buona parte dei dubbi appena ricordati; nella stessa si precisa, infatti (tra l'altro) quanto segue:

- è da escludere che "un medesimo veicolo possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori";
- "**nel comodato di veicoli aziendali, così come nelle altre ipotesi contemplate dall'art. 247-bis reg. es. c.d.s., deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore**";³
- "**è da escludere la sussistenza di un comodato**, ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, **un corrispettivo**" e, pertanto, sono certamente da escludere "**dall'ambito di applicazione dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell'art. 247-bis del regolamento di esecuzione**:
 - o l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di "**fringe benefit** ... venendo meno il carattere della gratuità;
 - o al di fuori dei casi di "**fringe benefit**", l'utilizzo comunque **promiscuo** di veicoli aziendali; in tal caso, infatti, viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo;
 - o l'ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso";
- il regime semplificato di comunicazione previsto nel paragrafo E1.1) della circolare prot. N. 15513 del 10 luglio 2014, che prevede, tra l'altro, **esclusivamente l'aggiornamento dell'ANV e non anche della carta di circolazione**, è da ritenere applicabile "**non solo ai dipendenti ma anche ai soci, agli amministratori ed ai collaboratori dell'Azienda**" e, se strumentali, "**anche ai veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale**"

³ Con circolare 300/A/7812/14/106/16 del 31/10/2014, la Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, ha confermato che "**l'obbligo di annotazione, in caso di comodato, è imposto solo quando tale atto, sia esso in forma scritta che orale, preveda l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni**".

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Soprattutto l'affermazione riportata al superiore secondo punto sembrerebbe sgonfiare le preoccupazioni degli amministratori e dei soci lavoratori di società; con il che verrebbe proprio da dire che la "montagna ha partorito un topolino"!

Obblighi solo per gli atti di messa a disposizione del veicolo formati dal 3 novembre 2014

Gli obblighi in discorso decorrono solo per gli atti di messa a disposizione posti in essere dal **3 novembre 2014**; basterebbe, quindi, ad escludere problemi con i verificatori la conservazione a bordo di un atto avente **data certa** anteriore alla predetta data.

Dopo le precisazioni della circolare ministeriale del 27/10/2014, prot. N. 23743, **nel caso di veicoli aziendali, sembrerebbe sufficiente documentare l'uso strumentale dell'auto aziendale da parte dei soci, amministratori o dipendenti**, per escludere del tutto gli obblighi in questione e, conseguentemente, la necessità di provare la data di inizio dell'utilizzo. A questo proposito, probabilmente, converrebbe tenere a bordo una generica "autorizzazione" all'uso del veicolo per esigenza aziendali.

Laddove richiesto dagli utenti interessati, resta salva la possibilità di provvedere all'aggiornamento delle carte di circolazione e dell'archivio nazionale dei veicoli anche con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014; l'omissione non dà luogo a sanzioni.

Destinatari degli obblighi

Gli obblighi sono posti a carico degli **aventi causa** (comodatario, affittuario, ecc...) ai quali, in caso di violazione, vengono riferite le sanzioni⁴. Sono, tuttavia, comunque legittimamente assolti laddove la comunicazione venga effettuata dal dante causa (proprietario, ecc...), **a ciò delegato dall'avente causa** (sembra davvero paradossale il fatto che il proprietario debba chiedere la delega al comodatario!).

Veicoli non aziendali

Le disposizioni in commento si applicano anche in ambiti extra-aziendali ed extra-professionali.

⁴ Con circolare 300/A/7812/14/106/16 del 31/10/2014, la Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, ha precisato che "la violazione dell'art. 94, comma 4-bis del C.d.S., può essere contestata solo all'avente causa (es. al comodatario nel caso del comodato) **e non automaticamente al conducente se le due figure non coincidono**". La stessa circolare ricorda, peraltro, come "**obbligato in solido, per tutte le violazioni al C.d.S. punibili con sanzione pecuniaria, continua ad essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all'art. 196, comma 1, del C.d.S.**" (NDR: usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria).

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

La circolare ministeriale prot. 15513 del 10/07/2014, al punto E.1) esclude dall'obbligo di comunicazione i componenti del nucleo familiare, **purchè conviventi**.

Quindi, la moglie <non separata> che utilizza l'auto intestata al marito non deve fare proprio nulla, salvo dimostrare il rapporto di coniugio con l'intestatario del veicolo al verificatore (Non basterà certamente la fede nuziale! Confidiamo, però, che non occorra tenere a bordo uno stato di famiglia aggiornato!).

Ad opposta conclusione si perviene nel caso, certamente, frequente del figlio non più convivente con il genitore intestatario del veicolo, che utilizzi il veicolo stesso, per scopi personali o, magari, per motivi professionali **certificati da un contratto di comodato regolarmente registrato** (stipulato al fine di dedurre le spese di esercizio); **in tutti gli altri casi, per sottrarsi all'obbligo, basterà dichiarare al verificatore che l'uso del veicolo resta "promiscuo", "non esclusivo" e/o "non continuativo per oltre 30 gg"**⁵.

Alcuni riferimenti normativi

Il comma 4-bis dell'art. 94 del D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 (di seguito **Codice della Strada**), inserito dall'art. 12, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120, così recita:

"4bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2⁶, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo⁷, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di

⁵ Con circolare 300/A/7812/14/106/16 del 31/10/2014, la Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, ha precisato che "per quanto riguarda il comodato in ambito familiare, l'obbligo di annotazione resta escluso nel caso di concessione ad un familiare convivente ed in ogni altro caso è comunque subordinato ai suddetti presupposti (NDR: modo esclusivo, personale e continuativo per oltre 30 gg), ossia al fatto che il veicolo **sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a trenta giorni**".

⁶ 2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'**usufruttuario** o del **locatario** con facoltà di acquisto o del **venditore con patto di riservato dominio**, con le specificazioni di cui all'art. 91.

⁷ 1. In caso di **trasferimento di proprietà** degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di **costituzione dell'usufrutto** o di **stipulazione di locazione con facoltà di acquisto**, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b⁸), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3¹⁰.

L'art. 247-bis del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), inserito dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, in vigore dal 7/12/2012, prevede (tra l'altro) che, nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione, gli uffici della Motorizzazione Civile procedono, a richiesta degli interessati:

a) **all'aggiornamento della carta di circolazione**, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di **comodato** ovvero in forza di un provvedimento di **affidamento in custodia giudiziale**; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;

b) **all'aggiornamento dell'archivio nazionale** dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di **locazione senza conducente** di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;

.....

⁸ Art. 225 Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;

b) **presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;**

c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

⁹ 5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1318) è istituito **l'archivio nazionale dei veicoli** contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n) [trattasi di: e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche].

¹⁰ 3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 ad euro 3.526.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

e) al di fuori dei casi precedenti, **all'aggiornamento della carta di circolazione** di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, **che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.**

La concreta applicazione del citato art. 247-bis, già in vigore dal 7/12/2012, è stata tuttavia procrastinata in attesa della realizzazione delle indispensabili procedure informatiche; dette procedure saranno concretamente operative **a partire dal 3 novembre 2014** (Circ. Min. Trasp. Prot. N. 15513 del 10/07/2014).

Considerazioni conclusive

Tenuto conto di quanto precede e, nel ricordare, altresì, come con la circolare 300/A/7812/14/106/16 del 31/10/2014 (allegata in calce alla presente), la Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, abbia (opportunamente) precisato, tra l'altro, che

- "nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione" ;
- "oggetto di sanzione è l'omessa comunicazione da parte dell'avente causa ..., per cui nessuna violazione è contestabile al conducente nel caso di mancanza a bordo della documentazione attestante tale comunicazione";

sorge il timore che le norme in commento abbiano inteso istituire una sorta di "presunzione legale" di disponibilità del veicolo per oltre 30 giorni a favore del conducente, ribaltando sull'intestatario della carta di circolazione l'onere di una **diabolica prova contraria negativa**; diversamente, infatti, riuscirebbe difficile immaginare come possano essere contestate dai verificatori violazioni all'art. 94, comma 4-bis a soggetti diversi dagli ingenui e dagli sprovveduti.

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori chiarimenti.

Cordialità.
GiAn



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti

*DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275*

Roma, 27 OTTOBRE 2014

prot. n. 23743

Allegati: 2

Ai Dirigenti Generali Territoriali
LORO SEDI

A tutti gli UMC
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione Civile
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36
AOSTA

Alla Regione Siciliana
Assessorato Trasporti
Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lung'Adige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia
Servizi Motorizzazione Civile
LORO SEDI

e, p.c.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale
ROMA
dpps.serviziopolstrada.segreteria@interno.it

All'ANCI
Associazione Nazionale Comuni d'Italia
Via dei Prefetti, 46
ROMA
anci@pec.anci.it

All'UPI
Unione delle Province d'Italia
Piazza Cardelli, 4
ROMA
upi@messaggipec.it

All'Automobile Club d'Italia
Via Marsala, 8
ROMA
servizio.gestione.pra@aci.it

All'U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi, 25
ROMA
unasca@unasca.it

Alla CONFARCA
Via Laurentina, 569
ROMA
confarci@confarca.it

Alla Direzione Generale per il Trasporto
Stradale e l'Intermodalità
SEDE

OGGETTO: Intestazione temporanea di veicoli – Circolare prot. n. 15513 del 10 luglio
2014 – Chiarimenti applicativi.

A chiarimento ed integrazione delle istruzioni diramate con la circolare in oggetto, si illustrano di seguito le principali innovazioni procedurali introdotte al fine di consentire la concreta operatività degli UMC e degli Studi di consulenza automobilistica, abilitati all'utilizzo delle nuove procedure di aggiornamento delle carte di circolazione e dei dati d'Archivio, nonché chiarimenti in ordine alle questioni giuridico-amministrative di maggior rilievo, inerenti l'applicazione delle nuove disposizioni, emerse anche alla luce di quesiti posti dagli UMC e dall'utenza interessata.

Aspetti procedurali

Fermo restando che tutte le dettagliate istruzioni operative sono contenute negli appositi Manuali Utente, ad uso degli UMC e degli Studi di consulenza automobilistica, rinvenibili ai seguenti indirizzi web:

- <http://manuali.dtt:2210/helpsim/docu/>
- <https://www.ilportaledellautomobilista.it/>
- <http://www.mit.gov.it/>

si descrivono di seguito le principali innovazioni introdotte.

Modifiche apportate per gli UMC

Per consentire la concreta operatività degli UMC nell'ambito degli adempimenti di aggiornamento dei dati d'Archivio e delle carte di circolazione, nelle ipotesi previste dalla circolare in oggetto, è stato realizzato un nuovo applicativo denominato "STD3" e sono stati individuati appositi codici causale, che di seguito si illustrano:

Causale 51

- emissione tagliando di aggiornamento per modifica denominazione/ragione sociale delle persone giuridiche
- emissione tagliando di aggiornamento per modifica dati anagrafici delle persone fisiche
- emissione tagliando di aggiornamento per variazione della sede delle imprese esercenti LSC

Causale 52

- emissione tagliando di aggiornamento per annotazione del comodato
- aggiornamento ANV per annotazione del comodato di veicoli aziendali ed emissione della relativa ricevuta

Causale 53

- aggiornamento ANV per annotazione della LSC ed emissione della relativa ricevuta

Causale 54

- emissione tagliando di aggiornamento per carte di circolazione relative a veicoli recanti targa "Polizia Locale", nel caso di proroga del periodo di locazione senza conducente

Causale 56

- emissione tagliando di aggiornamento per carte di circolazione relative a veicoli già immatricolati a nome di soggetti incapaci di agire, al fine della annotazione delle generalità del tutore
- emissione del tagliando di aggiornamento conseguente alla modifica dei dati relativi al tutore già annotati nelle righe descrittive della carta di circolazione

Causale 57

- emissione tagliando di aggiornamento per intestazione temporanea di veicoli intestati a persone fisiche decedute, in attesa della definizione della procedura di successione

Causale 58

- emissione tagliando di aggiornamento per annotazione delle generalità dell'affidatario, nel caso di custodia giudiziale
- emissione tagliando di aggiornamento per variazione delle annotazioni relative al medesimo affidatario, nel caso di custodia giudiziale

Causale 64

- emissione del tagliando di aggiornamento per annotazione delle generalità del soggetto delegato dal "trustee", nel caso di veicoli intestati a nome di "trust"

Causale 66

- emissione del tagliando di aggiornamento per annotazione delle generalità dell'utilizzatore, nel caso di "rent to buy"
- emissione tagliando di aggiornamento per variazione delle annotazioni relative al medesimo utilizzatore, nel caso di "rent to buy"

Causale 67

- aggiornamento ANV per annotazione della sub-locazione senza conducente ed emissione della relativa ricevuta

Causale 68

- aggiornamento ANV per annotazione del comodato di veicoli aziendali ed emissione della relativa ricevuta

Al fine di adeguare le attuali procedure di immatricolazione e di trasferimento della proprietà dei veicoli alle innovazioni introdotte dalla citata circolare del 10 luglio 2014, è stato altresì modificato l'applicativo "SC67", prevedendo le seguenti possibilità operative.

Immatricolazioni

- gestione contestuale di immatricolazione e annotazione della LSC nell'ANV;
- gestione contestuale di immatricolazione a nome del locatore e annotazione del Corpo di Polizia Locale locatario, con rilascio delle targhe "Polizia Locale";
- gestione contestuale di immatricolazione e di annotazione del comodato di veicoli aziendali nell'ANV;
- gestione dell'immatricolazione di veicoli a nome di soggetti incapaci di agire, con contestuale annotazione nelle righe descrittive delle generalità del tutore;
- gestione contestuale di immatricolazione e annotazione del "rent to buy";
- gestione di immatricolazione di veicoli a nome di "trustee"

Avvertenza

La procedura di gestione contestuale dell'immatricolazione e dell'annotazione nell'ANV del comodato di veicoli aziendali è al momento in fase di perfezionamento. Ne sarà data immediata comunicazione non appena sarà concretamente operativa.

Passaggi di proprietà

- gestione passaggio di proprietà di veicolo in LSC, recante targa "Polizia Locale", in favore del medesimo Corpo di Polizia Locale locatario
- gestione contestuale del passaggio di proprietà di veicolo in favore di persona incapace di agire e annotazione delle generalità del tutore
- gestione attraverso duplicato della carta di circolazione dei passaggi di proprietà di veicoli nella cui carta di circolazione sono presenti intestazioni temporanee

Avvertenza

Il passaggio di proprietà di veicolo in LSC, recante targa "Polizia locale", in favore del medesimo Corpo di polizia Locale, sarà provvisoriamente gestito attraverso il rilascio del duplicato della carta di circolazione; entro la fine del prossimo mese di novembre l'operazione potrà essere gestita mediante emissione di tagliando di aggiornamento.

Reimmatricolazioni:

- **Causale 54** – Reimmatricolazione con targa "Polizia Locale" di veicolo già immatricolato con targa nazionale a nome di impresa di LSC
- **Causale 62** – Reimmatricolazione con targa nazionale a nome di impresa di LSC di veicolo già targato "Polizia Locale"
- **Causale 63** – Reimmatricolazione con contestuale aggiornamento dei dati tecnici di veicolo intestato temporaneamente ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.
- **Causale 66** – Reimmatricolazione di veicolo con contestuale annotazione del "rent to buy"
- **Causale 59** – Reimmatricolazione con contestuale cancellazione delle annotazioni effettuate ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s

Duplicato della carta di circolazione

- **Causale 59** – Duplicato della carta di circolazione e contestuale cancellazione delle annotazioni effettuate ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s
- **Causale 63** – Duplicato della carta di circolazione e contestuale aggiornamento dei dati tecnici di veicolo intestato temporaneamente ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.
- **Causale 66** – Duplicato della carta di circolazione e contestuale annotazione del "rent to buy"
- **Causale 58** - Duplicato della carta di circolazione e contestuale annotazione della custodia giudiziale
- **Causale 61** – Duplicato della carta di circolazione per trasferimento della proprietà di veicolo in LSC, recante targa "Polizia Locale", in favore del medesimo Corpo di Polizia Locale locatario (modalità facoltativa, a richiesta del Corpo di Polizia Locale)

Modifiche apportate per gli Studi di consulenza

Per consentire la concreta operatività degli Studi di consulenza automobilistica nell'ambito degli adempimenti di aggiornamento dei dati d'Archivio e delle carte di circolazione, nelle ipotesi previste dalla circolare in oggetto, è stato realizzato un nuovo applicativo web denominato "intestazionitemporanee", rinvenibile dal menù "veicoli" del sito www.ilportaledellautomobilista.it.

Gli Studi di consulenza automobilistica che intendono utilizzare l'applicativo "intestazionitemporanee" dovranno essere abilitati dagli UMC di riferimento.

I medesimi UMC provvederanno a comunicare immediatamente agli Studi di consulenza l'avvenuta abilitazione.

Si elencano qui di seguito i codici causale relativi alle operazioni gestibili direttamente dai predetti Studi:

Causale 51

- emissione tagliando di aggiornamento per modifica denominazione/ragione sociale delle persone giuridiche
- emissione tagliando di aggiornamento per modifica dati anagrafici delle persone fisiche
- emissione tagliando di aggiornamento per variazione della sede delle imprese esercenti LSC

Causale 52

- emissione tagliando di aggiornamento per annotazione del comodato
- aggiornamento ANV per annotazione del comodato di veicoli aziendali ed emissione della relativa ricevuta

Causale 53

- aggiornamento ANV per annotazione della LSC ed emissione della relativa ricevuta

Causale 56

- emissione tagliando di aggiornamento per carte di circolazione relative a veicoli già immatricolati a nome di soggetti incapaci di agire, al fine della annotazione delle generalità del tutore
- emissione del tagliando di aggiornamento conseguente alla modifica dei dati relativi al tutore già annotati nelle righe descrittive della carta di circolazione

Causale 57

- emissione tagliando di aggiornamento per intestazione temporanea di veicoli intestati a persone fisiche decedute, in attesa della definizione della procedura di successione

Causale 58

- emissione tagliando di aggiornamento per annotazione delle generalità dell'affidatario, nel caso di custodia giudiziale
- emissione tagliando di aggiornamento per variazione delle annotazioni relative al medesimo affidatario, nel caso di custodia giudiziale

Causale 66

- emissione del tagliando di aggiornamento per annotazione delle generalità dell'utilizzatore, nel caso di "rent to buy"
- emissione tagliando di aggiornamento per variazione delle annotazioni relative al medesimo utilizzatore, nel caso di "rent to buy"

Causale 67

- aggiornamento ANV per annotazione della sub-locazione senza conducente ed emissione della relativa ricevuta

Causale 68

- aggiornamento ANV per annotazione del comodato di veicoli aziendali ed emissione della relativa ricevuta

Al fine di adeguare le attuali procedure di immatricolazione e di trasferimento della proprietà dei veicoli alle innovazioni introdotte dalla citata circolare del 10 luglio 2014, è

stato altresì modificato l'applicativo "PR67", prevedendo le possibilità operative che di seguito si elencano.

Immatricolazioni

- gestione contestuale di immatricolazione e annotazione della LSC nell'ANV
- gestione contestuale di immatricolazione e di annotazione del comodato di veicoli aziendali nell'ANV;
- gestione dell'immatricolazione di veicoli a nome di soggetti incapaci di agire, con contestuale annotazione nelle righe descrittive delle generalità del tutore

Avvertenza

La procedura di gestione contestuale dell'immatricolazione e dell'annotazione nell'ANV del comodato di veicoli aziendali è al momento in fase di perfezionamento. Ne sarà data immediata comunicazione non appena sarà concretamente operativa.

Passaggi di proprietà

- gestione passaggio di proprietà di veicolo in LSC, recante targa "Polizia Locale", in favore del medesimo Corpo di Polizia Locale locatario
- gestione contestuale del passaggio di proprietà di veicolo in favore di persona incapace di agire e annotazione delle generalità del tutore

Avvertenza

Il passaggio di proprietà di veicolo in LSC, recante targa "Polizia locale", in favore del medesimo Corpo di polizia Locale, sarà provvisoriamente gestito attraverso il rilascio del duplicato della carta di circolazione; entro la fine del prossimo mese di novembre l'operazione potrà essere gestita mediante emissione di tagliando di aggiornamento.

Le procedure di trasferimento della proprietà sono state modificate (in questo caso anche utilizzando la modalità STA) al fine di impedire l'emissione di un tagliando di aggiornamento quando sul veicolo è presente una intestazione temporanea.

Aspetti giuridico amministrativi

Computo dei termini

Com'è noto, l'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. subordina gli obblighi di comunicazione, finalizzati all'aggiornamento dell'ANV e della carta di circolazione, all'utilizzo di veicoli per un **periodo superiore a 30 giorni** da parte di soggetti diversi dagli intestatari.

Tale principio, peraltro, trova applicazione anche nei casi in cui:

- a favore del medesimo intestatario temporaneo venga disposta una proroga della scadenza dell'atto che ha dato luogo alla annotazione prevista dall'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. (es. proroga del contratto di "rent to buy" in favore del medesimo utilizzatore); di conseguenza, **per le proroghe di durata inferiore o pari ai 30 giorni non è fatto obbligo di comunicazione**;
- il medesimo intestatario temporaneo è legittimato all'utilizzo del medesimo veicolo in forza di un nuovo atto (es. nuovo contratto di comodato stipulato a scadenza del contratto

precedente); anche in tal caso, **per i nuovi atti che prevedono una durata inferiore o pari ai 30 giorni non è fatto obbligo di comunicazione.**

Il predetto periodo va computato in **giorni naturali e consecutivi e non rileva la circostanza che si esaurisca nell'arco di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi** (es: dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2015; dal 1° settembre 2015 al 31 gennaio 2016; dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2017).

Lo stesso art. 94, comma 4-bis, c.d.s. impone, inoltre, che gli obblighi di comunicazione siano adempiuti entro 30 giorni.

Anche in tal caso, il termine va computato in giorni naturali e consecutivi e va fatto decorrere:

- nel caso di variazione della denominazione o della ragione sociale dell'ente intestatario della carta di circolazione, dalla data in cui l'atto che ha dato luogo alla variazione ha cominciato a produrre i propri effetti;
- nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione, dalla data di notifica all'interessato del provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici con il quale è stata disposta la variazione, ovvero dalla data di comunicazione alla stessa persona fisica o dalla data in cui viene resa nota a tutti i cittadini interessati una variazione della toponomastica;
- nel caso di comodato, dalla data di stipula del contratto; al riguardo, si rammenta che il contratto di comodato può essere stipulato sia per iscritto sia in base ad accordo orale poiché gli art. 1803 e ss del cod. civ. non impongono vincoli di forma;
- nel caso di custodia giudiziale, dalla data di notifica all'affidatario del provvedimento con il quale è stata disposta la custodia stessa;
- nel caso di locazione senza conducente, dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di immatricolazione del veicolo se successiva alla stipulazione del contratto (v. pag. 17 della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014);
- nel caso di veicolo intestato al "*de cuius*", dalla data del decesso;
- nel caso di contratto "rent to buy", dalla data di stipulazione del contratto.

In particolare, entro il termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, debbono essere comunicate anche la proroga o la cessazione anticipata delle situazioni giuridiche che hanno dato luogo ad una annotazione ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.; in tal caso, il termine decorre dalla data in cui la proroga è stata disposta o dalla data in cui si è verificata la cessazione anticipata.

Intestazione temporanea

E' altrettanto noto che la ratio della previsione contenuta nell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. è da ricercare nella esigenza di rendere maggiormente certa l'identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli.

E' pertanto da ritenere che l'annotazione della intestazione temporanea presuppone l'**uso esclusivo e personale** del veicolo in capo all'utilizzatore.

Ciò vale quindi ad escludere la possibilità che un medesimo veicolo possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori.

Deleghe

Con la circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 si è avuto modo di illustrare che gli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. ricadono sull'avente causa, ferma restando la possibilità che quest'ultimo deleghi i relativi adempimenti al dante causa.

Tenuto conto che ciascuna intestazione temporanea può subire, nel tempo, variazioni soggette anch'esse ad annotazione (es. proroga del periodo di disponibilità del veicolo in capo al medesimo utilizzatore), **è da escludere la possibilità che l'avente causa possa rilasciare al dante causa una "delega generale"** all'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti che si rendessero necessari sino alla restituzione del veicolo.

A tutela degli interessi di ordine pubblico cui sono preordinate le disposizioni contenute nell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e nell'art. 247-bis del regolamento di esecuzione, appare infatti imprescindibile che siano sempre certi i rapporti tra avente causa e dante causa.

Variazioni della toponomastica

Nei casi in cui oggetto di annotazione, ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s., siano variazioni del luogo di nascita o di residenza della persona fisica o la sede della persona giuridica intestataria della carta di circolazione, in ragione di intervenute variazioni toponomastiche che interessano intere popolazioni (soppressione o accorpamento di Comuni o di Province o istituzione di nuovi Comuni o di nuove Province) si ravvisa l'assoluta inopportunità di imporre ai cittadini ed alle imprese l'onere di richiedere l'aggiornamento dei documenti di circolazione.

Ciò anche in ragione della espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 127, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (*"Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti"*).

Pertanto, nell'ipotesi in esame, **il CED di questa Direzione Generale provvederà d'ufficio ai necessari aggiornamenti d'Archivio, su comunicazione dell'Ente Locale interessato da inviare ad uno dei seguenti recapiti:**

- **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati – Via G. Caraci 36 – 00157 Roma;**
- **mot7@mit.gov.it**

La nuova denominazione del Comune o della Provincia sarà automaticamente annotata sulla carta di circolazione laddove il cittadino o l'impresa, in qualsiasi momento, richieda operazioni di motorizzazione che impongono il rilascio del duplicato del documento stesso od un tagliando di aggiornamento.

Comodato di veicoli aziendali

Si rammenta anzitutto che il comodato è, per sua natura, **a titolo gratuito**; pertanto, **è da escludere la sussistenza di un comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo** (ad es. per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d'opera).

Inoltre, si ribadisce che nel comodato di veicoli aziendali, così come nelle altre ipotesi contemplate dall'art. 247-bis reg. es. c.d.s., deve sussistere un **uso esclusivo e personale** del veicolo in capo all'utilizzatore.

Pertanto, sono certamente da ritenere escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell'art. 247-bis del regolamento di esecuzione:

- l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di **"fringe-benefit"** (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;
- al di fuori dei casi di "fringe benefit", l'utilizzo comunque **promiscuo** di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal

dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); il tal caso, infatti, viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo;

- l'ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso.

Si evidenzia altresì che:

- le istruzioni operative contenute nel paragrafo E.1.1) della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 sono da ritenere applicabili non solo ai dipendenti ma anche ai **soci**, agli **amministratori** ed ai **collaboratori** dell'Azienda;
- le medesime istruzioni operative si applicano anche ai **veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale**, ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i **beni strumentali dell'impresa**; pertanto, se il veicolo costituisce bene strumentale dell'impresa, il relativo comodato dà luogo esclusivamente alla necessità di aggiornamento dei dati d'Archivio e non anche della carta di circolazione; viceversa, se il veicolo costituisce un bene personale dell'imprenditore, il relativo comodato dà luogo anche alla necessità dell'aggiornamento della carta di circolazione;
- il comodato di veicoli aziendali (ma lo stesso principio vale anche per il comodato di veicoli non aziendali) può essere concesso non solo in favore di persone fisiche ma anche in favore di altre Aziende, Enti ed Organizzazioni;
- resta, in ogni caso, ferma l'impossibilità di procedere alla annotazione di sub-comodati.

Per ragioni di tutela degli interessi di ordine pubblico, è altresì da escludere la possibilità che, in caso di locazione senza conducente e di successivo comodato di veicoli aziendali, il locatore possa comunicare direttamente i dati relativi al comodato. Il locatore, infatti, potrà provvedere esclusivamente alla comunicazione della LSC e successivamente il locatario/comodante, su delega del comodatario, potrà chiedere l'annotazione del comodato.

Infine, si chiarisce che:

1. non appena sarà operativa la relativa procedura, si potrà procedere contestualmente alla immatricolazione di veicoli aziendali e all'annotazione dei dati relativi al comodatario, ma solo a condizione che in sede di immatricolazione sia già certa la data di scadenza del comodato. A titolo meramente esemplificativo

- se l'immatricolazione viene richiesta il 3 novembre 2014 e il contratto reca la data di scadenza 31 ottobre 2015, è possibile procedere contestualmente alla immatricolazione ed alla annotazione del comodato;
- se l'immatricolazione viene chiesta il 3 novembre 2014 e nel contratto è pattuita una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di effettiva consegna del veicolo al comodatario, non essendo certa la data di scadenza del contratto si potrà procedere solo alla immatricolazione, mentre l'annotazione dei dati relativi al comodato verrà effettuata allorché si renderà concretamente possibile il computo della data di scadenza del contratto.

2. **alla scadenza del comodato di veicoli aziendali, non occorre effettuare alcuna comunicazione** in quanto si intende implicitamente che il veicolo è rientrato nella piena disponibilità del comodante; una nuova comunicazione verrà effettuata solo nel caso in cui lo stesso veicolo venga concesso in comodato ad un nuovo soggetto.

3. **in caso di cessazione anticipata del comodato di veicoli aziendali:**

- la comunicazione è dovuta se il veicolo rientra nella disponibilità del comodante, senza essere posto nella disponibilità di un nuovo comodatario;

- la comunicazione non è dovuta se il veicolo, entro il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 94, comma 4-bis, c.d.s., viene posto nella disponibilità di un nuovo comodatario; pertanto, non verrà comunicata la cessazione del comodato precedente ma sarà sufficiente comunicare solo il nuovo comodato di veicolo aziendale.

Custodia giudiziale

In attesa di opportuni approfondimenti presso i competenti Ministeri della Giustizia e dell'Interno circa l'ambito soggettivo di applicabilità dell'art. 247-bis, comma 2, let. a), del regolamento di esecuzione del codice della strada, in tema di annotazione della custodia giudiziale, **si dispone che i veicoli affidati agli Organi di Polizia Giudiziaria siano da intendersi al momento esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.**

Resta in ogni caso salva la **facoltà** che, nell'ipotesi di specie, gli Organi di p.g. possano comunque ottenere, a richiesta e laddove ne abbiano interesse, l'intestazione temporanea di veicoli dei quali siano affidatari.

Locazione senza conducente

In ragione delle particolarità che caratterizzano l'organizzazione operativa delle imprese esercenti la locazione senza conducente, e nell'intento di coniugare al meglio le esigenze di massima semplificazione degli adempimenti prescritti dall'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. con gli interessi di ordine pubblico tutelati dalla norma stessa, si illustrano qui di seguito le ulteriori istruzioni applicative che sono state condivise con Rappresentanti di categoria in sede di esame congiunto delle problematiche del settore.

1. Deleghe

La delega dell'avente causa (locatario o sub-locatario) in favore del dante causa (locatore) può essere comprovata a mezzo di **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal locatore** ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, con specifica indicazione della sede o dell'ufficio dell'impresa presso la quale la delega originale è depositata.

Alla dichiarazione va allegata, come da disposizioni vigenti in materia, la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del medesimo dichiarante.

Pertanto, laddove il locatore intenda avvalersi di detta facoltà, alla comunicazione di cui all'Allegato 1/A alla circolare del 10 luglio 2014 non dovrà essere allegata la delega di cui agli Allegati A/1 e A/2 alla medesima circolare, bensì la predetta dichiarazione esemplificata nell'**Allegato A/3** che si trasmette con la presente circolare.

La predetta dichiarazione potrà essere utilizzata anche a corredo di comunicazione cumulativa di locazioni senza conducente (v. Allegato 1/B alla circolare del 10 luglio 2014); pertanto il locatore, con un'unica dichiarazione, potrà comprovare la sussistenza delle deleghe rilasciate da una pluralità di locatari.

2. Sublocazione

Nell'ipotesi di una o più sub-locazione, il proprietario locatore del veicolo effettuerà **direttamente, su delega del locatario finale** (utilizzatore del veicolo), la comunicazione dei dati relativi a quest'ultimo.

A titolo esemplificativo, si intende fare riferimento al caso in cui la Società A (che dispone del veicolo a titolo di proprietà, ma lo stesso principio si applica anche in caso di

usufrutto, leasing o acquisto con patto di riservato dominio) cede il veicolo in locazione senza conducente alla Società B che, a sua volta, subloca alla Società C la quale subloca in favore del Sig. Z (utilizzatore del veicolo).

In tale ipotesi, il proprietario locatore, su delega del locatario finale (utilizzatore del veicolo), comunicherà esclusivamente i dati relativi a quest'ultimo, senza necessità di tracciatura dei contratti di locazione e sublocazione intermedi, con corresponsione di un'unica tariffa di 9,00 € per diritti di motorizzazione.

Pertanto, nell'esempio proposto, la Società A, su delega del Sig. Z, comunicherà esclusivamente i dati relativi al medesimo Sig. Z, senza necessità di comunicare altresì i dati relativi alla Società B ed alla Società C.

3. Scadenza e proroga della LSC

Contrariamente alle istruzioni già impartite con la circolare del 10 luglio 2014, se alla scadenza della locazione in favore dell'utilizzatore finale il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino a quando il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatario.

4. Cessazione anticipata della LSC

In caso di cessazione anticipata del contratto di LSC, il locatore:

- ne dà immediata comunicazione se il veicolo è rientrato nella propria disponibilità; al riguardo, si evidenzia che ai fini dell'applicazione dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s., il veicolo è da considerare nella disponibilità del locatore anche nel caso in cui sia ceduto ad un locatario per un periodo pari od inferiore ai 30 giorni;

oppure

- dà immediata comunicazione del nominativo di un nuovo locatario, nel caso di nuovo contratto di locazione di durata superiore ai 30 giorni.

In entrambi i casi, poiché in assenza di comunicazione il veicolo è da intendere temporaneamente intestato a nome dell'ultimo locatario le cui generalità sono state annotate nell'ANV, nell'ipotesi di cessazione anticipata del contratto di LSC il locatore di fatto non dispone più del termine di 30 giorni per comunicare il nominativo del nuovo locatario o per comunicare che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità, ma dovrà effettuare tali comunicazioni in modo tempestivo; in caso contrario, infatti, il locatario cessato continuerebbe ad essere illegittimamente individuato quale intestatario temporaneo del veicolo e quindi responsabile della circolazione dello stesso.

5. Immatricolazione e contestuale annotazione della LSC

Quando in sede di immatricolazione di un veicolo venga richiesta anche l'annotazione in Archivio dei dati relativi al locatario, le due operazioni possono essere gestite contestualmente solo a condizione che sia certa la data di scadenza della locazione senza conducente.

A titolo meramente esemplificativo:

- se l'immatricolazione viene richiesta il 3 novembre 2014 e il contratto reca la data di scadenza 31 ottobre 2015, si può procedere contestualmente alla immatricolazione ed alla annotazione della locazione senza conducente;
- se l'immatricolazione viene chiesta il 3 novembre 2014 e nel contratto è pattuita una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di effettiva consegna del veicolo al locatario, non essendo certa la data di scadenza del contratto si potrà procedere solo alla immatricolazione, mentre l'annotazione in Archivio dei dati relativi al locatario verrà effettuata allorché si renderà concretamente possibile il computo della data di scadenza del contratto.

6. Cessione di contratti di LSC

Nel caso in cui una impresa di LSC trasferisca la proprietà di propri veicoli ad altra impresa di LSC, e con tale trasferimento venga disposta anche la cessione dei contratti di LSC in essere, si provvederà:

- a gestire il trasferimento di proprietà mediante ordinaria emissione di un tagliando di aggiornamento della carta di circolazione;
- a rilasciare una **nuova ricevuta** contenente, oltre ai dati relativi al locatario e alla data di scadenza del contratto (già annotati in Archivio prima della cessione del contratto), anche il nominativo del nuovo locatore.

Al riguardo, si sottolinea che la predetta ricevuta è rilasciata d'ufficio e, pertanto, non è dovuta alcuna comunicazione da parte del locatore né il pagamento di alcuna tariffa.

Si evidenzia infine che, in attesa del perfezionamento delle procedure informatiche, la ricevuta in parola sarà rilasciata il giorno lavorativo successivo all'emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.

Locazione senza conducente di veicoli in disponibilità dei Corpi di Polizia Locale

Le modalità operative previste dalla circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 in tema di locazione senza conducente di veicoli in disponibilità dei Corpi di Polizia Locale si applicano esclusivamente nel caso in cui venga richiesto il rilascio delle speciali targhe "Polizia Locale".

La richiesta di dette targhe, infatti, non è obbligatoria bensì meramente facoltativa.

Pertanto, nei casi in cui il Corpo di Polizia Locale non abbia interesse ad ottenere il rilascio delle targhe in parola, l'utilizzo di veicoli in locazione senza conducente deve ritenersi del tutto consentita, con l'avvertenza che, in tal caso, troveranno applicazione gli ordinari obblighi di comunicazione, previsti dall'art. 94, comma 4-bis, c.d.s., laddove si tratti di locazioni per periodi superiori ai 30 giorni.

Utilizzo di veicoli intestati al "de cuius"

Nel ribadire che le finalità degli obblighi di comunicazione prescritti dall'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. sono di natura esclusivamente pubblicistica, poiché lo scopo perseguito è esclusivamente quello di rendere maggiormente certa l'identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli, non si ritiene che l'intestazione temporanea del veicolo del "de cuius" possa configurare accettazione tacita di eredità, tanto più in quanto effettuata proprio in attesa della definizione della procedura di successione che legittimerà il successivo trasferimento della proprietà del veicolo in capo all'erede.

In tal senso, ed al fine di fugare ogni dubbio al riguardo, si ravvisa l'opportunità che, a modifica di quanto già illustrato nel paragrafo E.6.1) della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 (v. pag. 22), sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione sia apposta la dicitura: ***"Intestatario deceduto – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. in attesa di definizione della procedura di successione."***

Passaggi di proprietà

In tutti i casi in cui si debba procedere al trasferimento della proprietà di un veicolo la cui carta di circolazione rechi l'annotazione di una intestazione temporanea, l'operazione è gestita mediante emissione del **duplicato della carta di circolazione** ; ciò al fine di poter effettuare la cancellazione della annotazione stessa.

Tuttavia, si anticipa che sono in corso di perfezionamento le procedure informatiche che consentiranno di gestire in STA l'ordinaria emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione nel caso in cui il veicolo sia acquistato dallo stesso intestatario temporaneo.

Reimmatricolazioni

Nel caso in cui si debba procedere alla reimmatricolazione di un veicolo la cui carta di circolazione rechi l'annotazione di una intestazione temporanea, dette annotazioni saranno automaticamente trasfuse nelle righe descrittive della nuova carta di circolazione.

Pertanto, l'operazione di reimmatricolazione potrà essere gestita con ordinaria procedura STA.

Allegato A/2 alla circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014

Essendo stato riscontrato un refuso nel rinvio alle note, si allega il testo corretto dell'Allegato A/2 alla circolare del 10 luglio 2014.

Abilitazione degli Studi di consulenza

Si chiarisce, infine, che la **richiesta** di abilitazione all'utilizzo delle procedure informatiche, predisposte per l'attuazione delle disposizioni relative alla annotazione delle intestazioni temporanee, **non è soggetta ad imposta di bollo**.

Ciò vale, peraltro, anche per le richieste di abilitazione ad altre procedure semplificate ("STA", "Ciclomotori", "Circolazione di prova" e "Duplicati delle carte di circolazione").

Detta richiesta, infatti, non è preordinata all'ottenimento di un beneficio ma è da intendersi, piuttosto, quale strumento di ricognizione attraverso il quale l'Amministrazione seleziona, verificando la sussistenza dei prescritti requisiti, gli Studi di consulenza ai quali affidare l'erogazione di pubblici servizi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)



MN


Il/La sottoscritto/a (1) _____, nato/a a _____
il _____, e residente a (2) _____,
in qualità di (3) _____ della società/ente (4) _____
con sede in (2) _____

(barrare la voce che ricorre)

- ☐ locatario (5) ☐ sublocatario (6)
☐ comodatario (7) ☐ affidatario (8)
☐ utilizzatore (9)

☐ del veicolo (10) _____ telaio n. _____
destinazione _____ uso _____ targa n. _____

☐ dei veicoli di cui all'allegato elenco che è parte integrante della presente dichiarazione
ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative
previste in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA (11)

***(compilare nel caso in cui il dichiarante utilizzi il veicolo a titolo di comodato o altro titolo previsto
dall'art. 247-bis, comma 2, let. e), del d.P.R. n. 495/1992)***

- ☐ di delegare il sig./la sig.ra (1) _____, nato/a a _____
_____ il _____ e residente a (2) _____
_____, in qualità di (3)
☐ proprietario ☐ trustee ☐ acquirente(12) ☐ usufruttuario ☐ locatario(13)
del/i predetto/i veicolo/i, alla presentazione presso codesto ufficio della propria istanza e della
relativa documentazione per l'espletamento delle formalità inerenti l'aggiornamento della/e
carta/e di circolazione ai sensi degli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis del d.P.R. n.
495/1992;

(compilare nel caso in cui il dichiarante utilizzi il veicolo a titolo di locazione senza conducente)

- ☐ di delegare l'impresa esercente attività di locazione senza conducente (14) _____
_____ con sede in (2) _____,
in qualità di (11)
☐ proprietaria ☐ locatrice(13) ☐ usufruttuaria ☐ sublocatrice(6) ☐ acquirente(12)
del/i predetto/i veicolo/i, alla presentazione della comunicazione di cui agli artt. 94, comma 4-
bis, c.d.s. e 247-bis, comma 2, let. b), del d.P.R. n. 495/1992 per il tramite di uno Studio di
consulenza automobilistica;

(compilare nel caso in cui il dichiarante utilizzi veicolo aziendale a titolo di comodato)

- ☐ di delegare l'impresa (14) _____ con sede in (2) _____
_____, in qualità di
☐ proprietaria ☐ locataria(15) ☐ usufruttuaria ☐ acquirente(12)
del/i predetto/i veicolo/i aziendale/i alla presentazione della comunicazione di cui agli artt. 94,
comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis del d.P.R. n. 495/1992 per il tramite di uno Studio di consulenza
automobilistica.

Data.....

Firma (16).....

Allegato A/2

Note

- (1) Cognome e nome*
- (2) Città, via/piazza, n. civico*
- (3) Indicare la qualità in base alla quale il dichiarante è legittimato ad agire in nome e per conto della società o dell'ente (es. legale rappresentante)*
- (4) Denominazione della società o dell'ente*
- (5) Nel caso di locazione senza conducente*
- (6) Nel caso di sublocazione senza conducente*
- (7) Nel caso di comodato*
- (8) Nel caso di custodia giudiziale*
- (9) Nel caso di utilizzo in base a qualunque altro titolo*
- (10) Fabbrica e tipo*
- (11) Barrare la voce che ricorre*
- (12) Nel caso di acquisto con patto di riservato dominio*
- (13) Nel caso di leasing*
- (14) Denominazione dell'impresa*
- (15) Nel caso di locazione senza conducente o di leasing*
- (16) Firma leggibile e per esteso. Non necessita di autenticazione. Allegare la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità*

Dichiarazione del locatore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a....., nato a
il, e residente a.....(1), in
qualità di (2) della impresa/società (3),
partita IVA/codice fiscale, esercente attività di locazione senza
conducente, iscritta nel registro delle imprese (4), consapevole
delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dal rilascio e dall'utilizzo di
false dichiarazioni (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000), ai sensi dell'art. 47 del medesimo
d.P.R. n. 445/2000

dichiara:

di aver ricevuto delega dai locatari sotto elencati al fine dell'adempimento degli obblighi di
comunicazione di cui all'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell'art. 247-bis, comma 2, let. b),
del d.P.R. n. 495/1992.

<u>Locatario</u>	<u>Data della delega</u>	<u>Targa veicolo locato</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Dichiara altresì che le deleghe in originale sono depositate presso il seguente ufficio (5):

Data,

Firma (6)

NOTE

- (1) Indicare la residenza anagrafica del dichiarante*
- (2) Indicare la qualità in base alla quale il sottoscrittore è legittimato ad agire in nome e per conto dell'impresa/società;*
- (3) Indicare denominazione e sede dell'impresa/società, così come annotati nella carta di circolazione;*
- (4) Indicare gli estremi della iscrizione nel registro delle imprese;*
- (5) Indicare l'ufficio o la sede dell'impresa ed il relativo indirizzo.*
- (6) La firma deve essere leggibile ed apposta per esteso. La firma non deve essere autenticata ma va allegata la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.*



**DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO**

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli. Art. 94, comma 4-*bis*, del C.d.S., e art. 247-*bis* del Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992).

LORO SEDI

CESENA

LORO SEDI

TRENTO - BOLZANO

AOSTA

ROMA

Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

Corpo Forestale dello Stato

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

Con l'emanazione delle circolari n. 15513 e 23743, datate 10.07.2014 e 27.10.2014, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, saranno completamente operative, a decorrere dal 3 novembre 2014, le disposizioni dell'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e dell'art. 247-bis del Regolamento di esecuzione, introdotti, rispettivamente, dall'art. 12, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120, e dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198.

Si è in sostanza previsto un obbligo di comunicazione agli Uffici provinciali della motorizzazione civile finalizzato all'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli e dei documenti di circolazione in caso di atti, diversi da quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 94 C.d.S. (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing), dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per un periodo superiore a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.

Gli esatti ambiti di applicazione, oggettivo e soggettivo, le relative eccezioni, le procedure e gli adempimenti per tutti i soggetti a vario titolo interessati dalla complessa disciplina sono ampiamente definiti nelle predette circolari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Nelle more dell'emanazione di una direttiva esplicativa sulle tematiche maggiormente legate all'attività di controllo e sanzionatoria, si ritiene necessario fornire le prime indicazioni ed evidenziare gli aspetti di maggiore interesse operativo, allo scopo di uniformare l'attività di controllo, anche alla luce delle osservazioni e dei quesiti nel frattempo pervenuti, dopo la pubblicazione delle circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Ciò premesso, si richiama innanzitutto l'attenzione sulle disposizioni riguardanti il comodato, allo scopo di circoscriverne il campo di applicazione ai casi espressamente richiamati dalle predette circolari. L'obbligo di annotazione, in caso di comodato, è imposto solo quando tale atto, sia esso in forma scritta che orale, preveda l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo **esclusivo, personale e continuativo** per un periodo superiore a trenta giorni.

Per quanto riguarda il comodato in ambito familiare, l'obbligo di annotazione resta escluso nel caso di concessione ad un familiare convivente ed in ogni altro caso è comunque subordinato ai suddetti presupposti, ossia al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a trenta giorni.

Si evidenzia, a tal riguardo, che nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione.

Le norme in esame non sono retroattive, per cui trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo nei modi sopra descritti, posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3.11.2014 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ In altri termini, la comunicazione è obbligatoria per tutti gli atti posti in essere dal 3.11.2014 mentre è facoltativa per gli atti posti in essere tra il 7.12.2012 (data di applicabilità per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 247-bis del Regolamento di esecuzione) e il 2.11.2014.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Appare evidente, inoltre, che eventuali sanzioni possono trovare applicazione solo decorsi trenta giorni dal 3.11.2014 e quindi a partire dal 4.12.2014, in relazione alla circostanza che la norma consente all'utilizzatore di provvedere alla richiesta di annotazione entro trenta giorni dall'atto o fatto da cui deriva l'utilizzo stesso.

La violazione dell'art. 94, comma 4-bis, del C.d.S., può essere contestata solo all'avente causa (es. al comodatario nel caso del comodato) e non automaticamente al conducente se le due figure non coincidono, né al conducente può essere contestata la violazione dell'art. 94, comma 4, del C.d.S.

Oggetto di sanzione è l'omessa comunicazione da parte dell'avente causa all'Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, per cui nessuna violazione è contestabile al conducente nel caso di mancanza a bordo della documentazione attestante tale comunicazione.

Obbligato in solido, per tutte le violazioni al C.d.S. punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all'art. 196, comma 1, del C.d.S.

* * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Sgalla

PG/FG